



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 59 del 20/04/2007

COMUNE DI MINERVINO MURGE (Bari)

Modifiche Statuto comunale

COMUNE DI MINERVINO MURGE

Provincia di Bari

Modifiche allo Statuto Comunale pubblicato sul B.U. n. 195 del 26.10.1991

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

DELIBERA

Di approvare le modifiche ed integrazioni al vigente Statuto comunale così come di seguito riportate:

DIFENSORE CIVICO

- l'art. 21 è soppresso ed è sostituito dal seguente:

ART. 21

Elezione, durata

e trattamento economico

1. Il Difensore Civico è eletto, a scrutinio segreto, dal Consiglio comunale, con il voto favorevole dei 4/5 dei componenti assegnati compreso il Sindaco, secondo le procedure e modalità indicate nei commi seguenti.

2. Se dopo la prima votazione tale maggioranza non viene raggiunta nella stessa seduta si procede ad

ulteriore votazione. Qualora anche nel corso della seconda votazione il Difensore Civico non risultasse eletto, la votazione è ripetuta in una seconda distinta seduta, da tenersi entro trenta giorni, ed il Difensore Civico è eletto il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati compreso il Sindaco. Ove neanche in questa seduta si raggiunga il quorum della maggioranza dei 2/3, il Consiglio comunale dovrà essere convocato entro quindici giorni dall'ultima seduta ed in quella si eleggerà il Difensore Civico con la maggioranza assoluta dei membri assegnati e così di seguito finchè lo stesso non viene eletto.

3. La candidatura alla carica di Difensore Civico comunale deve essere presentata dal diretto interessato, con le modalità di cui ai successivi commi.

4. Novanta giorni prima della scadenza naturale, il sindaco avvia il procedimento per le elezioni del Difensore Civico comunale, dandone comunicazione alla cittadinanza mediante manifesto e di comunicazione locali e nelle forme che verranno ritenute più opportune.

5. In caso di dimissioni, decadenza o cessazione per altra causa del Difensore Civico comunale, il Sindaco avvia il procedimento di elezioni entro il ventesimo giorno dalla vacanza e ne dà comunicazione alla cittadinanza.

6. Le candidature per la elezione del Difensore Civico comunale devono essere presentate nei trenta giorni successivi alla comunicazione del Sindaco.

7. La candidatura deve essere sottoscritta con firma autentica.

8. Il Sindaco raccoglie le candidature e le trasmette, entro dieci giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle stesse, al Segretario Generale, per l'esame formale in ordine al possesso dei requisiti previsti. Entro i successivi dieci giorni il Segretario Generale predispone la lista dei candidati da sottoporre all'esame del Consiglio comunale per la nomina. L'eventuale esclusione dei candidati deve essere adeguatamente motivata.

9. Entro cinque giorni da quello di esecutività della relativa deliberazione, il Sindaco comunica all'interessato la nomina a Difensore Civico comunale, invitandolo a rendere dinnanzi a lui, entro il termine di dieci giorni dalla notifica, la dichiarazione di accettazione della nomina e il giuramento ad adempiere alle funzioni conferite di secondo le leggi, lo Statuto comunale e il regolamento specifico, secondo la formula indicata al successivo comma 12.

10. Il Difensore Civico entra in carica dal momento in cui ha reso il giuramento da tale data inizia a decorrere il suo mandato triennale.

11. Il Difensore Civico comunale resta in carica tre anni, esercita le sue funzioni sino all'insediamento del suo successore, può essere rieletto una sola volta e percepisce una indennità mensile pari alla metà di quella assessorile, oltre eventuale rimborso spese per missioni come per- I consiglieri comunale. E' facoltà del Difensore Civico rinunciare alla suddetta indennità.

12. Il Difensore Civico, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato e le norme statutarie e regolamentari del Comune di Minervino Murge e mi impegno ad adempiere con indipendenza, dedizione ed onestà il mandato ricevuto nell'interesse dei cittadini e al solo scopo del bene pubblico".

Requisiti - incompatibilità - decadenza

- All'art. 22 si apportano le seguenti modifiche ed integrazioni:

Alla fine del comma 3 viene aggiunto il seguente periodo:

"Qualora successivamente alla nomina si accerti l'esistenza di cause di ineleggibilità, coeve o sopravvenute, il Consiglio comunale dichiara, a maggioranza semplice, la decadenza dell'interessato dall'ufficio di Difensore Civico comunale.".

- il comma 4 è sostituito dal seguente:

Sono incompatibili alla carica di Difensore Civico comunale:

a) coloro i quali si trovano in una delle cause di incompatibilità previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni per i consiglieri comunali;

b) coloro i quali hanno la rappresentanza e la difesa in giudizio nelle controversie in cui il Comune è attore o convenuto. Qualora il Difensore Civico, comunale si trovi in una delle cause di incompatibilità di cui al presente comma potrà rimuovere la causa, a pena di decadenza, nel termine di dieci giorni dalla nomina. Qualora successivamente alla nomina, si verifichi una delle condizioni di incompatibilità di cui sopra, il Sindaco assegna all'eletto, a pena di decadenza, un termine di dieci giorni per rimuovere le cause di incompatibilità.

Il Segretario Generale Il Sindaco

dott. Leonardo Mazzone Michele della Croce
